

A cura di Cinzia De Stefanis

# Disciplina fiscale del settore agricolo

## Iva, imposte sul reddito e regime di esonero

Categoria: **Imprese**  
Sottocategoria: **Agricoltura**

La disciplina fiscalità del settore agricolo è formata da un insieme di norme alquanto articolato le cui giustificazioni derivano dalle peculiarità e dal tipo di attività svolta.

Il regime fiscale riservato all'agricoltura è, caratterizzato dalla presenza di regimi forfetari, riduzioni dell'imponibile e l'applicazione di aliquote ridotte.

### Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Imposta sul valore aggiunto</b> .....	3
<b>Imposte sul reddito</b> .....	6
<b>Società agricola</b> .....	7
<b>Regime di esonero</b> .....	9
<b>Regime ordinario</b> .....	10
<b>Riferimenti normativi</b> .....	11

**Premessa**

Il ricorso a sistemi forfettari è quasi necessitato in relazione ad attività per le quali sussistono obiettive difficoltà per la puntuale individuazione dei costi, come appunto si verifica per le attività agricole “atipiche”, che sono sempre esercitate in connessione con una attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali), utilizzando gli stessi beni e le stesse risorse, anche umane. Premesso quanto sopra, e prima di illustrare la disciplina fiscale riservata ai redditi fondiari, è necessario nel nostro documento esaminare la figura dell’imprenditore agricolo così disciplinata dal codice civile, in quanto assai frequentemente la normativa fiscale richiama e presuppone quella civilistica.



**NOTA BENE** - L’imprenditore agricolo è colui che svolge, in forma individuale o societaria, una delle attività previste dall’art. 2135 c.c. La figura dell’imprenditore agricolo è stata ridisegnata dal Dlgs 18 maggio 2001 n. 228 con il riconoscimento della multifunzionalità e pluriattività dell’impresa agricola, prevedendo oltre la coltivazione, l’allevamento e le attività connesse, anche l’offerta di altri beni e servizi per la collettività, l’agriturismo, la valorizzazione del territorio rurale, la ricezione e l’ospitalità e la produzione di energia.

La norma codicistica, anche dopo la modifica legislativa, mantiene comunque la distinzione tra attività agricole principali e attività connesse. Quanto alle prime, ai fini che qui interessano, esse consistono nell’esercizio, anche congiunto, di una delle seguenti attività:

a)	→	coltivazione del fondo;
b)	→	selvicoltura;
c)	→	allevamento di animali.

Riguardo a queste ultime, nel secondo comma del novellato art. 2315 c.c. viene precisato che deve ricomprendersi nell’area dell’impresa agricola per “natura” ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico, ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo o il bosco. Con tale definizione, incentrata sul ciclo biologico, il legislatore ha inteso superare la precedente nozione, secondo la quale la “terra” rappresentava il fattore principale delle attività agricole, introducendo un criterio più coerente con lo sviluppo di una moderna agricoltura, che considera tale bene solo uno di quelli che concorre all’ottenimento dei prodotti agricoli.

**Imposta sul valore aggiunto**



**L'articolo 34, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633**, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'agricoltura, individua i regimi di:

- ➔ detrazione forfetaria dell'imposta (commi 1 e 2);
- ➔ applicazione delle aliquote proprie sulle cessioni di prodotti (comma 1);
- ➔ applicazione delle percentuali di compensazione forfetaria sugli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati (comma 6);
- ➔ esclusione della detrazione forfetaria per talune cessioni di beni (comma 4);
- ➔ «impresa mista» (comma 5);
- ➔ «esonero» (comma 6);
- ➔ «conferimento» a cooperative ed organismi assimilati (commi 7 e 8);
- ➔ detrazione, mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni intracomunitarie e sulle esportazioni (comma 9).

Nello stesso **articolo 34, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633**, sono inserite anche le opzioni per la rinuncia al regime di esonero (comma 6) e per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (comma 11). È esclusa la detrazione forfetizzata per le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario.



**ATTENZIONE!** Per le «attività agricole connesse» si applica il successivo art. 34-bis. L'art. 1 della l. 30 dicembre 2019 n. 145, ha aggiunto l'art. 34-ter che disciplina i raccoglitori occasionali (comma 698, lett. a) e il regime speciale per la produzione di prodotti selvatici non legnosi (comma 699). Non sono soggette all'Iva le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio delle attività di custodia e pascolo di animali su terreni montani destinati ad alpeggio (art. 66, comma 12, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331).

Si tratta di un regime speciale nel quale hanno rilievo:

<b>le aliquote</b>	➔	sulle cessioni di prodotti agricoli si applicano le aliquote IVA ordinarie, mentre la detrazione dell'imposta è pari alla percentuale di compensazione;
<b>il regime speciale</b>	➔	chi applica il regime speciale fattura le cessioni di beni con l'aliquota ordinaria, opera la detrazione forfetaria prevista e versa la differenza d'imposta (ad esempio, sulla cessione di vino si applica l'aliquota del 22% e la detrazione è pari alla percentuale di compensazione del 12,3%, per cui va versata la differenza del 9,7%);
<b>l'opzione per il regime normale</b>	➔	la durata dell'opzione per l'applicazione al regime normale è prevista fino a revoca che non può essere eseguita prima di un triennio.

**Ambito soggettivo**

L'art. 34 del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, in presenza dei presupposti oggettivi, per le imprese individuali, le società e gli enti ammessi.

**Ambito oggettivo**

L'applicazione forfetaria dell'Iva è consentita se è esercitata:

- un'attività considerata **dall'art. 2135 c.c.**, cioè la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali (intendendo per tali le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine) e le attività connesse intendendo per tali le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- la pesca in acque dolci, la piscicoltura, la mitilicoltura, l'ostricoltura;
- l'allevamento di rane;
- la coltura di altri molluschi e di altri crostacei.



**ATTENZIONE!** La detrazione forfetizzata non è consentita per le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario.

**Aspetto civilistico**

**L'art. 2135 c.c.** considera il concetto di «prevalenza», nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi. Le attività di fornitura a terzi di beni o servizi, oltre a soddisfare il requisito soggettivo, devono utilizzare «prevalentemente» attrezzature o risorse dell'azienda «normalmente» impiegate nell'attività agricola principale.

Il regime speciale si applica se ricorrono i seguenti presupposti:

1. oggettivo: i prodotti agricoli ceduti sono indicati nella Tabella A, parte I, allegata al decreto;
2. soggettivo: le cessioni di tali prodotti sono effettuate da «produttori agricoli».

Le «attività connesse» sono qualificate «attività agricole» se hanno per oggetto «prevalentemente» prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.



**Oggetto del regime speciale**

Il regime speciale si applica sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella prima parte della Tabella A.



**NOTA BENE** - L'elencazione è tassativa: le operazioni diverse sono escluse dalla forfetizzazione dell'IVA anche se rientrano nell'ambito rurale. Per i prodotti acquistati presso terzi, la detrazione forfetaria si applica se nell'ambito dell'azienda è svolta almeno una fase di «produzione», ma è esclusa se l'operazione è una mera commercializzazione o se la permanenza in azienda è solo una mera «sosta tecnica».

Il regime speciale, che prescinde dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente, è così strutturato:

<b>A.</b>	→	sulle cessioni di prodotti agricoli (escluse quelle fatte da produttori esonerati) si applicano le aliquote IVA previste;
<b>B.</b>	→	la detrazione dell'IVA si determina applicando, sulla medesima base di computo, le percentuali di compensazione.



**Esempio**

<b>Ad esempio, sulla cessione di piante ornamentali per € 10.000 si applicano l'aliquota IVA del 10% e la percentuale di compensazione del 4%:</b>	
<b>IVA relativa alla cessione</b>	$10.000 \times 10\% = \text{€ } 1.000 -$
<b>IVA detraibile</b>	$10.000 \times 4\% = \text{€ } 400 =$
<b>IVA dovuta</b>	<b>€ 600</b>



**RICORDA** - Il regime speciale IVA costituisce un regime di detrazione forfetaria dell'imposta, secondo cui il tributo da utilizzare in detrazione non corrisponde a quello effettivamente conteggiato sugli acquisti e sulle importazioni, ma mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione stabilite con d.m. sull'ammontare delle cessioni di beni. In sostanza, le fatture di vendita espongono le aliquote IVA ordinarie (4%, 5%, 10% e 22%), mentre il produttore agricolo versa la differenza tra l'aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione, che è più bassa o uguale a quella ordinaria.

## Imposte sul reddito

La categoria dei redditi fondiari (**artt. da 25 a 43 TUIR**) comprende i proventi ritratti dai terreni o dai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto terreni o nel catasto edilizio urbano (art. 25 TUIR). Si tratta di una categoria reddituale che riguarda tutti i redditi generati dalla gestione di immobili, siano essi costituiti da un fondo agricolo o da un fabbricato civile.

## Reddito fondiario

I redditi fondiari si distinguono in dominicali, agrari e dei fabbricati e tale distinzione riprende un'articolazione tradizionale dell'imposizione immobiliare che distingue i redditi a seconda della relativa fonte di produzione. Le menzionate tipologie di fonte mostrano, tuttavia, una qualche omogeneità soltanto con riguardo all'elemento oggettivo, e cioè con riferimento alla presenza di un immobile come componente fondamentale della produzione, ma differiscono sensibilmente quanto alla struttura della fattispecie.

I redditi dominicali e quelli dei fabbricati rappresentano, infatti, forme di produzione del reddito collegate alla realizzazione di un atto di gestione, consistente tipicamente nella messa a reddito dell'immobile (sotto questo profilo si presentano come "redditi da cespite"). Il reddito agrario, invece, costituisce una forma di produzione del reddito più complessa, avente ad oggetto la realizzazione di un'attività stabilmente funzionale allo sfruttamento della potenzialità produttiva del fondo agricolo attraverso la predisposizione di un idoneo assetto organizzativo (si tratta, dunque, di "reddito da attività").



**INFORMA** - Presupposto per la tassazione dei redditi fondiari è il possesso dell'immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o altro diritto reale. È, infatti, espressamente stabilito che tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono indipendentemente dalla relativa percezione per il solo fatto della titolarità di un diritto reale che abilita al possesso e, dunque, allo sfruttamento del bene (art. 26, co. 1, TUIR).

Altro elemento caratteristico della tassazione dei redditi in esame è rappresentato dal peculiare sistema di determinazione mediante catasto, facendo cioè ricorso ad una stima presuntiva e di tipo forfetario del reddito ritraibile dall'utilizzo dei terreni e dei fabbricati a seconda delle loro caratteristiche.



**ATTENZIONE!** Il reddito così determinato costituisce un reddito medio, perché calcolato su una media di più anni, in modo da abbracciare un ciclo produttivo che tenga conto della rotazione delle colture e delle vicende favorevoli e sfavorevoli delle coltivazioni che possono succedersi negli anni, ordinario nel senso che trattasi del reddito ottenibile da un coltivatore di capacità normale e che applica le tecniche produttive generalmente adottate nella zona. A fondamento della scelta del metodo catastale possono rintracciarsi, oltre al rispetto della tradizione (essendo, come è noto, il catasto la più antica forma di imposizione fondiaria), motivi di opportunità economica (la volontà di promuovere l'esercizio delle attività agricole e la gestione immobiliare in considerazione della minore produttività rispetto alle attività commerciali) ed amministrativa (per accertare in modo più agevole la materia imponibile).



**Reddito dominicale**

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario riferibile al terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole (**art. 27 TUIR**). Si tratta, in sostanza, della parte di rendita catastale che va attribuita al possessore del terreno quale remunerazione figurativa della titolarità del fattore di produzione essenziale per lo svolgimento dell'attività agraria. La rendita catastale è determinata mediante l'applicazione di tariffe di estimo determinate per ciascuna unità colturale in dipendenza della qualità e classe di terreno (**art. 28, co. 1**). In caso di sopravvenuta variazione nella quantità e nel prezzo dei prodotti e dei mezzi organizzativi occorrenti per la produzione agricola, e comunque ogni dieci anni, si deve procedere ad una revisione delle tariffe d'estimo sulla base di una procedura regolata dalla legge (**art. 28, co. 2 e ss.**). Il reddito dominicale delle superfici adibite a serra o alla funghicoltura, in mancanza di una corrispondente qualità catastale, è determinato facendo ricorso alla tariffa di estimo più elevata in vigore nella provincia (**art. 28, co. 4-bis**).

**Il reddito agrario**

Il reddito agrario costituisce un reddito da attività la cui individuazione è determinata in base ad una regola di ordine generale e ad una serie di enunciazioni casistiche. In via generale è, infatti, previsto che il reddito agrario consiste nella parte di reddito medio ordinario dei terreni, determinato su base catastale, imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole (**art. 32, co. 1**).

**Società agricola**

La tassazione su base catastale si applica alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali. Le società, invece, per regola generale, producono solo reddito di impresa, con la conseguenza che il reddito complessivo di queste ultime e degli enti commerciali, da qualunque fonte provenga, è comunque reddito di impresa determinato secondo le norme che disciplinano tale categoria reddituale (art. art. 81 TUIR).

Pertanto, possono optare per l'imposizione dei redditi su base catastale anche le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2, Dlgs. 29 marzo 2004, n. 99.

**Tassazione diretta**

Con l'**articolo 1, comma 1093, della L. n. 296/2006**, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'**art. 2 D. Lgs. n. 99/2004** possono optare per il regime di imposizione su base **catastale ai sensi dell'art. 32 TUIR**. Con la **Circ., n. 50/E del 2010**, l'Agenzia ha fornito indicazioni in merito alle condizioni (oggettive e soggettive) che devono ricorrere perché una società possa definirsi agricola.

Relativamente a quelle soggettive, la società deve possedere la qualifica di IAP (imprenditore agricolo a titolo professionale), che nel caso di società di capitali viene acquisita quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, mentre qualora si tratti di società di persone, la stessa deve essere rivestita da almeno un socio, e nel caso di società cooperative deve ravvisarsi in capo ad almeno 1/5 dei soci.

Quelle oggettive, invece, consistono nell'esclusivo esercizio da parte della società di una o più delle attività di cui **all'art. 2135 c.c.** e nell'indicazione di "società agricola" nella ragione o denominazione sociale, a seconda che si tratti di società di persone o di capitali.



**RICORDA** - Ricorrendo le condizioni (soggettive ed oggettive) perché la società possa definirsi agricola, il reddito da assoggettare ad imposizione sarà rappresentato dalle due componenti del reddito dominicale, se i terreni sono di proprietà della società agricola (o se la stessa risulti essere titolare di diritti reali di godimento sugli stessi) e del reddito agrario relativo all'attività agricola di fatto esercitata.

Da ciò consegue che la tassazione avrà ad oggetto esclusivamente il reddito agrario nel caso in cui la società agricola non sia titolare dei terreni agricoli (né di diritti reali sugli stessi), ma li detenga in base a contratti di affitto.



**Regime di esonero**

Se il volume di affari realizzato nell’anno precedente, purché costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, non è superiore a € 7.000, sussiste l’esonero dagli adempimenti contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale e delle liquidazioni periodiche.

Il produttore agricolo esonerato deve essere in possesso del numero di partita IVA ma non deve emettere la fattura, nemmeno in formato elettronico, e non ha l’obbligo di certificare i corrispettivi (art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). Non ha l’obbligo di inviare le comunicazioni “esterometro” di cui all’art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni fatte fino al 30 giugno 2022 e della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni fatte e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’acquirente emette l’autofattura applicando la percentuale di compensazione forfetaria (e non l’aliquota ordinaria), copia della quale va consegnata all’agricoltore esonerato. Inoltre, deve annotarla distintamente nel registro degli acquisti. L’operatore emette l’autofattura elettronica (indicando tra i dati del cedente i dati del produttore e tra quelli del cessionario i propri dati), con il codice TD01 al momento della trasmissione elettronica.

**Obblighi dell’agricoltore esonerato**

Il produttore agricolo esonerato deve osservare gli obblighi di:

a)	→	numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali d’importazione;
b)	→	conservazione dei documenti di trasporto relativi ai beni venduti (rilasciati in copia dagli acquirenti) e acquistati;
c)	→	conservazione delle autofatture che gli acquirenti sono obbligati ad emettere;
d)	→	comunicazione del numero di partita IVA ai fornitori e ai clienti.

Il produttore agricolo esonerato non ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica, ma per gli acquisti fatti riceve la fattura di acquisto nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate ovvero riceve una copia informatica o analogica della stessa (n. 3.3, lett. d), del provvedimento 30 aprile 2018).

**La cessazione del regime di esonero**

L’imprenditore agricolo esonerato deve osservare gli obblighi contabili:

- per forza di legge, se nell’anno solare precedente è stato superato il limite di € 7.000 di volume d’affari, ovvero se, pur essendo inferiore a € 7.000, è costituito per oltre 1/3 da operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A;
- per opzione, che, se è accompagnata anche da quella di rinuncia all’applicazione dell’art. 34, è vantaggiosa poiché permette di ottenere il rimborso dell’IVA se si prevede di effettuare notevoli investimenti; per effetto della sola rinuncia al regime di esonero, da segnalare nella dichiarazione annuale successiva, l’agricoltore applica il regime speciale.

**Regime ordinario**

L'agricoltore può rinunciare al regime di detrazione forfetaria dell'IVA al fine di osservare le norme previste per i settori extra-agricoli. L'opzione (da segnalare nella dichiarazione annuale successiva) ha efficacia dal 1° gennaio e fino a revoca; se sono stati acquistati beni ammortizzabili, vincola per tre anni ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (e non dell'art. 19-bis 2). La scelta comporta la rinuncia a tutto il sistema speciale (ad esempio, va rilasciato lo scontrino fiscale).

**Rimborsi**



**L'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** (che richiama l'art. 30), disciplina il rimborso con la dichiarazione annuale.

Il rimborso si applica solo alle imprese agricole che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano (**art. 34, comma 11**):

**a)** l'applicazione di aliquote d'imposta inferiori a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni;

**b)** l'effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; si tratta di cessioni di beni destinati all'esportazione (art. 8, comma 1, lett. a) e b)), a soggetti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta (**art. 8, comma 1, lett. c)**), e in base a trattati e accordi internazionali (**art. 72**), nonché cessioni intracomunitarie (**artt. 41 e 58 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331**);

**c)** limitatamente all'acquisto di beni ammortizzabili, beni e servizi per studi e ricerche. Fuori dei suddetti casi, il contribuente può chiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore delle predette eccedenze. Il credito IVA va chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale, da presentare a decorrere dal 1° febbraio e fino al 30 aprile.

Nel caso di esercizio dell'attività agricola applicando l'**art. 34** e altra attività (ad es. di produzione di energia elettrica, su terreno di terzi, con contabilità separata), la risposta 23 dicembre 2021, n. 861, ha affermato che è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sugli acquisti fatti per la realizzazione dell'impianto tenendo conto che:

**a)** se per l'attività in regime ordinario dell'IVA non è stata emessa alcuna fattura, non è applicabile la lett. a) cioè "considerando l'aliquota media sugli acquisti superiore a quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%"; qualora il volume d'affari di questa fosse prevalente e l'aliquota media fosse inferiore a quella degli acquisti, è possibile beneficiare del rimborso trimestrale o annuale del credito maturato:

➔ nel trimestre, "considerando esclusivamente le operazioni effettuate nell'attività prevalentemente esercitata e per la quale è verificata la sussistenza del presupposto";

➔ con la dichiarazione annuale, "deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile tenendo conto della presenza di eventuali criteri che derogano al principio ordinario di determinazione dell'imposta", criterio che va applicato se "l'impianto o le sue singole parti dotate di una propria autonomia funzionale non possano essere considerati beni ammortizzabili";

**b)** se l'impianto ha una propria autonomia funzionale e, quindi, è considerato "bene ammortizzabile", anche se insiste su bene altrui (escluse "le opere che, una volta realizzate,

non sono separabili dai beni di terzi cui accedono, non avendo una loro autonoma funzionalità”), si applica la lett. c) per cui:

- ➔ in sede annuale, il rimborso può essere richiesto soltanto se nell’anno avviene l’acquisizione dell’immobile o la costituzione di altro diritto reale;
- ➔ in sede trimestrale, se l’evento si è verificato nel trimestre dell’atto di trasferimento o della costituzione del diritto reale.

#### Rimborso in corso d’anno

Il rimborso può essere richiesto nel corso dell’anno, con periodicità trimestrale, in presenza delle operazioni sopra indicate alle lettere a) e b). Nessuna avvertenza va osservata se l’aliquota applicata sulle cessioni è inferiore a quella indicata nelle fatture di acquisto. Chi effettua operazioni non imponibili può presentare la richiesta se queste sono superiori al 25% del volume di affari. È possibile chiedere il rimborso dell’IVA maturata nel trimestre per acquisti e importazioni «di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’IVA».

Il rimborso (ovvero l’utilizzazione in compensazione) del credito IVA che deve essere di importo superiore a € 2.582,20 va richiesto con il Mod. IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare (escluso l’ultimo) in via telematica all’Agenzia delle entrate (cioè entro il 30 aprile per il primo trimestre, il 31 luglio per il secondo e il 31 ottobre per il terzo).

#### Riferimenti normativi

- D.M. 27 settembre 2007, n. 213;
- Dlgs. 29 marzo 2004, n. 99;
- Dlgs 18 maggio 2001, n. 228;
- Dpr 10 novembre 1997, n. 442;
- Dpr del 29/09/1973 n. 600.